



ORDINANZA N. 120 DEL 18/03/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA D. ALIGHIERI - DAL GIORNO 21/03/24 AL GIORNO 06/04/24 – CHIUSURA MARCIAPIEDI – CANTIERE EDILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/**

VISTA la domanda presentata in data 13/03/2024 (protocollo n. 5.978) dal signor Dario Abate in qualità di Tecnico Incaricato dalla proprietà dell'immobile sito in via Alighieri 29/31 a Carpenedolo, con la quale richiede la chiusura del marciapiedi aperto al pubblico transito in via Dante Alighieri, al civico 29 al civico 31, a partire dalle ore 07:00 del giorno 21/03/24 fino alle ore 18:00 del giorno 06/04/24, al fine di posizionare un ponteggio edile, necessario ad effettuare lavori di manutenzione dell'immobile sito in loco.

VISTO il Decreto sindacale, n. 01 del 12/02/2024, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

dalle ore 07:00 di giovedì 21 marzo 2024 fino alle ore 18:00 di sabato 06 aprile 2024, nel tratto di strada comunale denominata **VIA D. ALIGHIERI** al civico **29** al civico **31**, sia chiuso al transito pedonale il marciapiedi, per l'apertura di un cantiere edile, (avente una lunghezza massima di metri 15,30 ed una larghezza non superiore a metri 1,20), costituito da un ponteggio edile, al fine di effettuare, in piena sicurezza, lavori di manutenzione dell'immobile sito in loco.

PRESCRIZIONI: garantire la circolazione pedonale durante ingresso ed uscita scolari.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.



- Se dovuta: l'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Recintare e segnalare l'area chiusa al pubblico transito;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale/luminosa) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

La segnaletica installata, **a cura del richiedente**, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

L'esecutore dei lavori resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;



- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Al Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)